Contratto di Prestito rimborsabile tramite Cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore	Fincontinuo S.p.A.
Indirizzo	Via A. Farnese n. 4 - 00192 - Roma
Telefono	06.85.35.75.37
Email	info@fincontinuo.com; fincontinuo@pec.fincontinuo.com
Sito web	www.fincontinuo.com

Intermediario del credito	❒ Agente in attività finanziaria; ❒ Mediatore Creditizio; ❒ Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB; ❒ Intermediario Bancario. Se presente, è il soggetto terzo per la cui attività, che non riveste carattere obbligatorio né ai fini della richiesta né ai fini dell'erogazione dell'importo, ha diritto di percepire direttamente dal Cliente il compenso indicato al successivo punto 2 (*Caratteristiche principali del prodotto di credito*), sezione "*importo totale dovuto dal consumatore*", sulla base di quanto concordato direttamente tra il Cliente e l'Intermediario del credito nell'incarico conferito dal Cliente a quest'ultimo. Il detto importo, se previsto, sarà versato direttamente dal Finanziatore all'Intermediario del credito, al momento della erogazione del prestito, quale costo a carico del Cliente. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito.
Indirizzo - Telefono - Sito web - Mail	(spazio per timbro e recapito dell'Intermediario del credito)

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	La "*Cessione del Quinto dello Stipendio*" è un contratto di prestito personale a tasso fisso e rata costante rimborsabile mediante cessione "*pro solvendo*" di quote della retribuzione mensile netta regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895; dagli artt. 1198, 1260 e seguenti del Codice Civile; dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("*Testo Unico Bancario*"); dal Provvedimento della Banca d'Italia "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*" del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e/o integrato) e dalle Condizioni Generali di Contratto concluso dalle parti e dalle relative condizioni economiche di cui al prospetto economico contenuto nel contratto e di seguito riportato.
Importo totale del credito *Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.*	Somma messa a disposizione del Cliente, ossia il "*saldo*" spettante a quest'ultimo: Euro , come previsto alla lettera **E)** del Prospetto Economico del contratto. Detto importo si intende: • al *netto* di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente; • al *lordo* di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti prestiti personali accesi dal Cliente con Fincontinuo S.p.A. o con terzi finanziatori.
Condizioni di prelievo *Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.*	L'erogazione dell'importo totale del credito, che sancisce la conclusione del contratto, avverrà, dopo la sua accettazione, tramite accredito in conto corrente o emissione di assegno circolare intestato al Cliente, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria che sarà compiuta dal Finanziatore ed, in ogni caso, dal ricevimento da parte del Finanziatore, in forma e sostanza per lo stesso soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio del Finanziatore, ivi compresi (i) il benestare del datore di lavoro del Cliente, (ii) la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti del datore di lavoro, (iii) gli atti o documenti necessari per l'assolvimento da parte del Finanziatore degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e per il rilascio e per la validità della garanzia del prestito prevista dal punto 3 (*Costi del credito*) sezione "*Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte*" del presente documento, oltre che tutta l'ulteriore documentazione necessaria per garantire la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto. Il contratto si considera accettato con la sottoscrizione da parte del Finanziatore. L'accettazione del contratto non comporta l'erogazione dell'importo totale del credito.

FAC-SIMILE

Durata del Contratto di credito	Mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: Rata mensile di ; numero rate ; Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: **1)** spese ed altri oneri legali, **2)** interessi moratori, **3)** interessi e oneri contrattuali, **4)** capitale (importo finanziato). <u>Data di decorrenza del prestito</u>: il mese successivo alla notifica del contratto di credito al datore di lavoro o, se diverso, il primo giorno del mese stabilito dallo stesso datore di lavoro in fase di notifica o, ancora, il primo giorno del mese in cui viene effettuata da parte del datore di lavoro la prima trattenuta della rata del contratto di credito; conseguentemente la data di decorrenza del prestito dipende dal datore di lavoro.
Importo totale dovuto dal consumatore *Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito*	L'importo totale dovuto dal Cliente (montante dell'operazione di finanziamento), corrispondente alla somma di tutte le rate mensili, è pari a Euro L'importo totale dovuto dal Cliente è composto dalle seguenti voci: a) *importo totale del credito* (saldo al Cliente), al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri prestiti personali già corrisposti da altri o da Fincontinuo S.p.A. e/o pignoramenti: Euro b) *Interessi*: Euro **c) *Provvigioni per l'intermediario del credito a cui il Cliente si è liberamente rivolto e con cui ha pattuito il detto compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del prestito*, secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico conferito dal cliente, se presenti: Euro** **d) *Imposta di bollo*: Euro** *L'imposta di bollo* (lettera D) matura interamente al momento della stipula del contratto di credito e non sarà pertanto ristornata al Cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Le *provvigioni per l'intermediario del credito, se presenti,* (lettera C)saranno rimborsate al Cliente per la sola quota parte non maturata secondo il criterio del costo ammortizzato (Cfr. art. 9 delle Condizioni Generali di contratto) . Al punto 4 ("*altri importanti aspetti legali*"), nella sezione "*rimborso anticipato*" del presente modulo, sono specificati i criteri e le modalità di rimborso di tale costo in caso di estinzione anticipata del prestito (cfr. anche art. 9 delle Condizioni Generali del contratto di credito). Le spese evidenziate in grassetto alle lettere C) e D) sono di competenza di soggetti terzi diversi dal Finanziatore. L'imposta di bollo può variare in caso di modifica legislativa.
Garanzie richieste *Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.*	Le garanzie previste per il prestito, oltre a quelle di cui al seguente punto 3 (*Costi del credito*), sono anche la costituzione, all'atto del perfezionamento del contratto di credito, di un vincolo sul trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, o su altre indennità similare maturata o maturanda presso il datore di lavoro, a garanzia del debito residuo da rimborsare al Finanziatore in caso di cessazione, nel corso del periodo di ammortamento, del rapporto di lavoro del Cliente.

FAC-SIMILE

3. Costi del credito

Tasso di interesse	Tasso annuo nominale (TAN) % fisso. E' calcolato con regime di capitalizzazione mensile degli interessi con riferimento all'anno civile di 365 giorni.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) *Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.* *Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.*	**TAEG %.** E' calcolato a norma del Provvedimento Banca d'Italia "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e/o integrato). Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente alla terza è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso. Del TAEG fanno parte, oltre agli interessi, le componenti di cui ai punti c) se previste e d) riportati al punto 2 (*Caratteristiche principali del prodotto di credito*) nella sezione "*Importo totale dovuto dal consumatore*".
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: **1) un'assicurazione che garantisca il credito** ***2)* e/o un altro Contratto per un servizio accessorio** *Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.*	**1)** Si. Ai sensi dell'art. 54 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, le cessioni di quote di stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Il Finanziatore ha pertanto sottoscritto le relative polizze in qualità di contraente e di beneficiario. **2)** No.

3.1. Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito	Sono a carico del Cliente anche le spese e le tasse di bollo e di registro del contratto di prestito, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali. Sono, altresì, a carico del Cliente tutte le spese che il Finanziatore dovesse sostenere per atti giudiziali e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del prestito.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i costi e le altre condizioni applicate al contratto di credito e descritte nel presente modulo, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole (ad es., raccomandata e/o e-mail) preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del Testo Unico Bancario). Le variazioni si intendono approvate se il Cliente non recede dal contratto di credito entro tale periodo. In caso di recesso non saranno applicati costi aggiuntivi e per la liquidazione del rapporto valgono le condizioni precedentemente praticate; il Cliente è tenuto a saldare il suo debito residuo entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso al Finanziatore.
Costi in caso di ritardo nel pagamento *Tardare i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.*	Interessi di mora pari al TAN contrattuale, corrispondente a . La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dei decreti ministeriali applicativi, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari all'interesse corrispettivo previsto. Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato dal Finanziatore. Comunicazioni alle Centrali Rischi Il nominativo del Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in relazione al contratto di credito alle "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"). Decadenza dal beneficio del termine Al verificarsi del mancato puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata del prestito, il Finanziatore avrà diritto di dichiarare *(i)* la decadenza dal beneficio del termine del Cliente e, dunque, dell'accordata rateizzazione e *(ii)* di risolvere il contratto di credito ai sensi dell'articolo 1456 c.c. In questo caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Finanziatore l'importo del capitale residuo, calcolato come somma delle rate non ancora scadute, esclusa la quota degli interessi non ancora maturati successivamente alla data di estinzione anticipata e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 18 delle condizioni generali di contratto (spese e tasse di bollo e di registro del contratto di prestito, rivalsa degli oneri erariali), oltre agli interessi moratori, se presenti. Tutte le spese che il Finanziatore dovesse sostenere per atti giudiziali e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del Prestito saranno a totale carico del Cliente.

FAC-SIMILE

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso *Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.*	Il Cliente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di recesso successivo all'erogazione del prestito, il Cliente deve rimborsare in unica soluzione il capitale, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al tasso annuo nominale indicato nel precedente punto 3 (*Costi del credito*), sezione "*tasso di interesse*", l'imposta di bollo applicata al contratto ed eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti verso il Finanziatore entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso.
Rimborso anticipato *Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.* *Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.*	Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito in considerazione della vita residua del contratto, pari all'importo degli interessi al tan contrattuale, e, se applicate, delle provvigioni dell'intermediario del credito secondo il criterio del costo ammortizzato, esclusa l'imposta di bollo di cui alla lettera D) (cfr. punto 2 "*Caratteristiche principali del prodotto di credito*", sezione "*Importo totale dovuto dal consumatore*"). In particolare, il Cliente, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal Finanziatore, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo calcolato come somma delle rate non ancora scadute, esclusa la quota degli interessi non ancora maturati successivamente alla data di estinzione anticipata, e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo **18** delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, oltre agli interessi moratori, se presenti. *Per una compiuta rappresentazione della riduzione del costo totale del credito si rimanda all'"Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di anticipata estinzione del finanziamento" allegato al contratto.* In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte del Cliente, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore di un anno, ovvero dello 0,5% se la durata residua è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento.
Consultazione di una banca dati *Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.* *Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.*	Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento il Finanziatore, qualora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi di informazione creditizia e antifrode messi a disposizione da gestori privati o pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari.
Diritto a ricevere una copia del Contratto *Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula.* *Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.*	
Periodo di validità dell'offerta	Informazione valida fino al terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione.

FAC-SIMILE

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore	
Denominazione **Indirizzo** **Telefono** **Email** **Sito web**	Fincontinuo S.p.A. Via A. Farnese n. 4 – 00192 – Roma 06.85.35.75.37 info@fincontinuo.com; fincontinuo@pec.fincontinuo.com www.fincontinuo.com
Iscrizione	Iscrizione nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 141
Autorità di Controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 125 ter del TUB. Il Cliente che recede ne dà comunicazione al Finanziatore inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 – 00192 – Roma. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante posta elettronica all'indirizzo fincontinuo@pec.fincontinuo.com. In caso di recesso non sarà addebitata al Cliente alcuna spesa. In caso di recesso successivo all'erogazione del prestito o di parte di esso, il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione il capitale, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al TAN contrattuale, l'imposta di bollo applicata al contratto ed eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti verso il Finanziatore. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	Legge italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.

c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	Il Cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Finanziatore inviando reclamo scritto a Fincontinuo S.p.A., Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 – 00192 - Roma o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com. oppure per posta elettronica certificata a reclami@pec.fincontinuo.com. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo. Se il Cliente non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il Cliente ha, altresì, diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex articolo 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore. Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con il Finanziatore – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), fatta salva la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione. In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il sottoscritto nato a il , codice fiscale
dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, precedentemente al Contratto di prestito.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che la sottoscrizione del presente modulo non obbliga il Cliente alla sottoscrizione del Contratto di prestito.

_____, _____ IL CLIENTE _____

FAC-SIMILE